

# Polizza Rischi Zootecnici – Garanzie Integrative

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Società: Società Cattolica di Assicurazione  
Prodotto: “Cattolica&Agricoltura - Rischi Zootecnici -  
Garanzie Integrative”



Data di realizzazione: 12/2020 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

## Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell'Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it); email: [cattolica@cattolicaassicurazioni.it](mailto:cattolica@cattolicaassicurazioni.it); PEC: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it). Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.807 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.163,9 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.017 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 458 milioni di euro;

dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari 1.866 milioni di euro (b)

- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.449 milioni di euro.
- Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,83 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: <https://www.cattolica.it/ir>

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è Assicurato?

### Epizootie

A - L'assicurazione è prestata, entro i limiti della soglia di danno, per le garanzie:

1. Abbattimento Forzoso, ovvero la perdita parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
2. Mancato Reddito "BASIC", ovvero la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute.

Le specie, le garanzie e le relative malattie infettive ed epizootie assicurabili sono specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizoozia	Abbattimento FORZOSO	Mancato Reddito "BASIC"
Api	Peste Americana, Peste Europea	SI	SI
Avicoli	Influenza Aviaria		SI
	Malattia di Newcastle,		SI
	Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)		SI
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica,	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI
Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica		SI
Cunicoli	Mixomatosi	SI	SI
	Malattia Emorragica Virale	SI	SI
Equidi	Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale	SI	
Ovini e caprini	Brucellosi e Scrapie	SI	SI
	Afta Epizootica e Blue Tongue		SI
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana, Malattia di Aujeszky		SI

B - La polizza indennizza l'Assicurato per la perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata, tra quelle specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizoozia
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica,
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini
Ovini e caprini	Brucellosi, Scrapie, Blue Tongue,
	Afta Epizootica

C - La polizza indennizza l'Assicurato per la mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata, tra quelle specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizoozia
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica,
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini
Bufalini	Tubercolosi e Brucellosi
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky Peste Suina Africana

D - Evento predatorio da Canide, nei casi di seguito descritti:

Specie	La garanzia opera unicamente nel caso in cui l'azione dell'animale predatore determini:
Bovini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la morte</li> <li>- l'abbattimento d'urgenza</li> <li>- lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina</li> <li>- il diroccamento del capo che comporti il decesso o l'abbattimento di urgenza (reso necessario dal rispetto della normativa sul benessere animale).</li> </ul>
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

E - Perdita di animali non deambulanti, in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina.

F - Perdita di animali, in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum, per la sola specie bovina.

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo	Cunicoli	A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso
		Equidi	Da carne Da latte
Bovini	Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta	Ovi caprini	Da latte Da carne
		Suini	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezamento, Magronaggio e Finissaggio)
Bufalini	Da latte Da ingrasso		

In possesso della migliore qualifica sanitaria di seguito specificata:

Tipo Qualifica	Malattia Infettiva / Epizootia
Accreditamento dell'allevamento	Salmonellosi, Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky
Ufficialmente Indenne dell'allevamento	Anemia Infettiva, Arterite Virale, Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini
Ufficialmente Indenne della Regione	Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Afta Epizootica, Pleuropolmonite infettiva contagiosa dei bovini, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana
Livello Genetico	Scrapie
Indenne da sierotipo della provincia	Blue Tongue

L'assicurazione per i Cunicoli può essere prestata solo nel caso in cui l'Assicurato abbia a presentato copia del registro riportante le vaccinazioni effettuate, dal quale si evinca che la vaccinazione per la Mixomatosi è stata somministrata ai capi non più di 6 (sei) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del certificato, e che le vaccinazioni per la Malattia Emorragica Virale (MEV e MEV2) siano state somministrate non più di 9 (nove) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del certificato.

Il Valore Assicurato dell'allevamento, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	x	Valore assicurato unitario
------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti specifiche tipologie produttive:

**A** - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno, per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria, a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

Specie	Tipologia di allevamento	Abbattimento forzoso	Mancato Reddito Basic
Api	Stanziale e Nomade	numero di ALVEARI presenti in APIARIO da F.A.	
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi	garanzia non prestata	metri quadrati della superficie aziendale destinata al ricovero degli animali allevati da F.A.
	Per la produzione di carne - Polli		
	Per la produzione di carne - Tacchini e Oche		
	Per la produzione di carne - Altre specie		
	Per la produzione di uova da cova		
	Per la produzione di uova da consumo		numero di galline ovaiole presenti in allevamento da F.A. garanzia non prestata Numero di fattrici da F.A.
Bovini	Da ingrasso	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	garanzia non prestata
	Da rimonta		Numero di fattrici da F.A.
	Da carne		q.li di latte auto dichiarati nel massimale della media produttiva del triennio precedente e dalla resa indicata nel P.A.I.
	Da latte		Numero di fattrici da F.A.
Bufalini	Da latte		garanzia non prestata
	Da carne		Numero di fattrici da F.A.
	Da ingrasso		garanzia non prestata
Cunicoli	A ciclo aperto	Numero di fattrici da F.A. oppure fori fattrice moltiplicato 1,5	numero dei fori fattrice
	A ciclo chiuso		
	Da ingrasso	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	garanzia non prestata
	Da latte		
Ovi caprini	Da latte	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	q.li latte auto dichiarati nel massimale della media produttiva del triennio precedente e dalla resa indicata nel P.A.I.
	Da carne		Numero di fattrici da F.A.
Suini	Riproduzione a ciclo sia aperto che chiuso e Multisede/Scrofaia	garanzia non prestata	Numero di fattrici (scrofe) da F.A.
	Ingrasso e Multisede/Svezamento, Magronaggio e Finissaggio		numero di capi presenti in allevamento da F.A.

**B** - Perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata

Bovini	Il numero dei Beni Assicurati è pari alla sommatoria dei punti rank di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento superiore a 75, rilevato dalla documentazione dell'Associazione nazionale di Razza oppure al prodotto del numero di punti rank medi di stalla, eccedenti il valore di 75, per il numero di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento
Bufalini	

<b>C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata</b>	
Bovini	Il numero dei Beni Assicurati è pari ai q.li di reflui zootecnici dichiarati dall'Assicurato nei limiti della media produttiva del triennio precedente, redatta in base ai Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli ultimi 3 anni.
Bufalini	

<b>D - Evento predatorio da canide</b>	
Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla Consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

<b>E - Perdita di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005</b>	
Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

<b>F - Perdita di animali, in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum</b>	
Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

Le quantità assicurate, in termini unitari, devono essere commisurate alla produzione media dell'allevamento nel triennio precedente o a quella triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta.

Il Valore Assicurato Unitario per ciascuna delle garanzie è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

<b>A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria ( 20 % )	X	Prezzo Unitario
<b>B - Perdita di animali di alto valore genetico</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria ( % )	X	Prezzo Unitario
<b>C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria ( % )	X	Prezzo Unitario
<b>D - Evento predatorio da canide</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria	X	Valore medio del capo
<b>E - Perdita di animali non deambulanti</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria ( % )	X	Prezzo Unitario
<b>F - Perdita di animali in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria ( % )	X	Prezzo Unitario

TABELLA "Valore Medio del capo" per Evento predatorio da canide

Specie	Alpeggio / Evento predatorio
Bovini e bufalini	€ 1.500,00
Caprini	€ 130,00
Equidi	€ 700,00
Ovini	€ 80,00



### Che cosa NON è Assicurato?

#### Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si riportano le seguenti esclusioni di rischio.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
- da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'allevamento non detenga la migliore qualifica sanitaria;
- direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- da eventi non certi.
- in allevamenti in cui gli animali siano allo stato brado o in possibile promiscuità o contatto con animali selvatici, salvo gli allevamenti ovini e caprini e gli animali in alpeggio, notificati alla Società.

Inoltre, fatte salve le disposizioni delle presenti condizioni di assicurazione, nonché eventuali esclusioni, integrazioni o altre disposizioni in esse previste, le quali avrebbero prevalenza su un'esclusione generale, si intendono comunque esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di una malattia trasmissibile (così come definita al punto successivo) ed a condizione che sia stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una Pandemia in relazione a tale medesima malattia.

Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che possa essere trasmessa tramite qualsiasi sostanza o agente da un organismo ad un altro, tenuto conto che:

- a. la sostanza o l'agente causale includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno;
- b. il metodo di trasmissione includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, attraverso liquidi corporei, da o verso qualsiasi superficie od oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi;
- c. la malattia, la sostanza o l'agente causale possano causare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possa causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali.

Si intendono comunque inclusi i danni risultanti, causati o provocati, provenienti da o in relazione a quanto previsto dal PGRA - Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore, e non altrimenti esclusi da altre clausole previste delle condizioni di assicurazione.



### Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.

#### Franchigia/scoperto

E' prevista una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10% (dieci per cento) del valore assicurato.

Per il solo caso animali al pascolo/alpeggio, nel caso in cui il focolaio epizootico si sia verificato in un codice di identificazione aziendale diverso da quello comunicato in caso di sottoscrizione del certificato assicurativo, la franchigia applicata sarà del 20%.

Per gli Allevamenti ubicati in province nelle quali si sia verificato, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del certificato - o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente - un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sull'importo del danno, **sarà applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.**

Per gli allevamenti ubicati in province incluse nell'area ai maggior rischio epizootico il cui certificato di assicurazione sia stato emesso successivamente al 60° giorno dalla data dell'ultima prova diagnostica, con esito negativo, prescritta dai piani di eradicazione tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini, sarà applicato un **ulteriore scoperto del 20%.**

Per la Scrapie ovina e caprina, sull'importo del danno sarà applicato lo scoperto corrispondente al livello di qualifica genetica dell'allevamento, specificato nella tabella di seguito riportata:

Livello acquisito	Scoperto
I Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR	Nessuno
II Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR	5 %
III Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR	10%
IV Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR	15 %
V Greggi aderenti al piano	20%

**Scoperto sull'indennizzo per Morte e Abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum:**

Bovini	10% minimo € 3.000
--------	-----------------------



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro</b>  L'Assicurato ha innanzi tutto l'obbligo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: <b>800.545.252</b>, il Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all'agenzia di riferimento l'evento inviando la documentazione richiesta entro 3 giorni lavorativi;</li> <li>- comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) e all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato dalla Società di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che per i focolai di tubercolosi bovina e bufalina deve essere pari almeno a 3 giorni lavorativi;</li> <li>- consegnare a SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA -, via Urbana, 169/a 00184 ROMA – per il tramite dell'Agenzia, tutta la documentazione (anche in copia) inerente al Sinistro entro entro i primi 3 (tre) giorni lavorativi successivi al ricevimento della stessa;</li> <li>- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;</li> <li>- consentire al personale incaricato dalla Società ogni verifica inerente all'Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.</li> </ul>
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non presente
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non presente
	<b>Prescrizione</b>  Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Gli indennizzi saranno erogati direttamente all'Assicurato a mezzo bonifico bancario, entro 120 giorni dalla data di accadimento dell'evento, a condizione che tutta la documentazione del sinistro sia stata consegnata alla Società entro il 90° giorno.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p><b>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnala quanto segue.</b></p> <p>Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Contraente.</p> <p>Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto dovuto.</p> <p>Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze</p>
---------------	---



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>L'assicurazione decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione. Detti certificati, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo.</p> <p>Per le nuove adesioni l'efficacia della garanzia è successiva alla <u>carezza contrattuale</u> che, per le garanzie relative alle Epizootie, varia in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato, come di seguito specificato.</p> <p>Il periodo di carezza è misurato in numero di giorni successivi alle ore 24:00 della data di notifica / trasmissione telematica indicata nel certificato di assicurazione.</p> <p>Il periodo di carezza cessa alle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di notifica, salvo il caso in cui nella regione di operatività della Polizza si siano verificati Focolai per le Malattie Infettive assicurate nei 12 mesi precedenti; in tal caso il periodo di carezza cessa alle ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di notifica.</p> <p>Per tutti gli Allevamenti ubicati in provincie comprese nell'Area a maggior rischio epidemiologico il periodo di carezza cessa alle ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di notifica, salvo il caso in cui nella regione di operatività della Polizza si siano verificati Focolai per le Malattie Infettive assicurate nei 12 mesi precedenti; in tal caso il periodo di carezza cessa alle ore 24:00 del 120° giorno successivo alla data di notifica.</p> <p>La <b>scadenza</b> delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'assicurazione.</p> <p>Le coperture assicurative descritte in ciascun Certificato di Assicurazione sono prorogate per un anno, e così successivamente, fatto salvo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disdetta dell'Assicurato, inviata alla Società – per il tramite dell'Agenzia – e al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza;</li> <li>- disdetta della Società, inviata all'Assicurato – per il tramite dell'Agenzia – o al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza;</li> <li>- aumento del premio per unità di bene assicurato, a parità di prezzo unitario non accettato dall'Assicurato.</li> </ul> <p>Per le altre garanzie, per le nuove adesioni, l'efficacia della garanzia è successiva alla <u>carezza contrattuale di tre giorni</u>.</p>
<b>Sospensione</b>	Non prevista



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non previsto
<b>Risoluzione</b>	Non prevista





## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli che hanno un allevamento di animali quale attività economica, hanno già sottoscritto almeno le coperture obbligatorie previste dalla polizza Rischi Zootecnici agevolata e vogliono integrare la copertura per tutelarsi dai rischi delle Epizoozie, della Predazione, della tossinfezione da Clostridium botulinum e dell'Infortunio.



## Quali costi devo sostenere?

### - Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Garanzie relative alle Epizoozie	19,0%
Altre garanzie	15,0%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354, Email: <a href="mailto:reclami@cattolicaassicurazioni.it">reclami@cattolicaassicurazioni.it</a> .  Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale</i>  Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. <b>Facoltativa</b>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	- Eventuali controversie sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> ) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**